

**BOZZE DI STAMPA**

**30 aprile 2020**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (1777)**

## **EMENDAMENTI**

**(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

IANNONE

*Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «diciassette» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «uno degli Enti di Promozione Sportiva, un rappresentante del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica».*

---

#### **1.2**

BARBARO, ROMEO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Comitato italiano Paralimpico», inserire le seguenti: « uno in rappresentanza dell'associazionismo sportivo di base,».*

*Conseguentemente, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

« Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la scelta del rappresentante dell'associazionismo sportivo di base».

---

### **1.3**

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Sopprimere il comma 3.*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G1.100**

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);

premesso che:

la crisi del Covid-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione sociale e l'economia, con stime che vedono il prodotto interno lordo calare di almeno 10 punti percentuale; i Giochi olimpici rappresentano un'enorme occasione per rilanciare l'economia, considerato anche l'impatto sui territori ora colpiti dall'emergenza Covid-19;

secondo uno studio, il picco in termini di PIL si registrerà nel biennio 2025-2026, con un aumento medio pari a 350 milioni di euro annui. Rispetto al tendenziale, l'organizzazione dell'evento produce un aumento medio di circa 5.500 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, con un picco nel 2026 pari ad oltre 8.500 unità;

secondo uno studio realizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, le Olimpiadi invernali 2026 potrebbero generare un impatto complessivo di 840

milioni sul Pil italiano. I posti di lavoro generati dall'evento sarebbero 13.800 per le sole regioni Veneto e Trentino. L'Università stima poi un gettito fiscale prodotto di più di 200 milioni di euro, di cui 1,8 milioni dalla tassa di soggiorno, 2,3 milioni di addizionali comunali, 12 milioni di Irap, 4,3 milioni di addizionali regionali, 17,15 milioni di Ires, 100,65 milioni di imposte indirette, 87,58 milioni di imposta sul reddito;

gli Enti di Promozione Sportiva rappresentano un principale punto di riferimento nel mondo sportivo, caratterizzati da una costante presenza nel tessuto sociale e da un generale successo sul piano qualitativo e quantitativo;

l'impiantistica sportiva pubblica e privata sta subendo gli effetti economici delle misure di contenimento sanitarie,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative per includere nell'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026», i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva e i rappresentanti delle principali categorie dell'impiantistica sportiva.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.1

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tali attività non soddisfano esigenze di interesse generale».*

#### 2.2

BARBARO, ROMEO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Una percentuale degli utili derivanti dalla gestione da parte della Fondazione «Milano-Cortina 2026» degli eventi sportivi relativi ai Gio-*

chi Olimpici e Paralimpici invernali , è destinata al sostegno delle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e alla diffusione dello sport di base in generale.

*2-ter.* Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al comma *2-bis*».

---

### **2.3**

BARBARO, ROMEO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* Nelle assunzioni del personale dipendente e nella scelta dei volontari per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», il Comitato organizzatore stabilisce come requisito preferenziale, non obbligatorio, avere avuto precedenti esperienze sportive certificate. »

---

## **Art. 3**

### **3.1**

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».*

---

### 3.2

IANNONE

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32», con le seguenti: «all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32».*

---

### 3.3

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Al comma 8, dopo le parole: «La Società» inserire le seguenti: « attraverso due articolazioni, una per l'area lombarda e una per l'area dolomitica,».*

---

### 3.4

IANNONE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

*«8-bis. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, congiuntamente al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una Relazione. La Relazione dà conto dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, descrive le attività svolte nel corso dell'annualità e si chiude con una sintetica valutazione dei risultati delle attività e con l'indicazione delle principali direttrici su cui in prosieguo la Società intende operare.»*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.100

DE PETRIS

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizio-

ni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);

premessi che:

le Associazioni nazionali Italia Nostra e *Mountain Wilderness* hanno indirizzato una lettera ai senatori della Repubblica sottolineando la necessità di difendere non solo l'integrità naturale dell'ambiente montano, così ricco di valori paesaggistici e di biodiversità, ma anche il suo significato storico culturale. Sulla base della loro comprovata esperienza e competenza, le suddette Associazioni hanno espresso perplessità sul testo varato alla Camera dove si afferma il ricorso alla necessità di rilanciare l'economia di territori prostrati dall'attuale pandemia (tema che temono possa trasformare il Covid 19 in un grimaldello utilizzato da gruppi economici senza scrupoli, per scardinare gli ultimi e già fragili baluardi che lo Stato ha previsto in difesa dei beni comuni, delle emergenze storiche e artistiche, del paesaggio identitario ed estetico). Si sono levate voci ostili alla presenza sul territorio delle Soprintendenze dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel corso del dibattito svoltosi alla Camera prima del voto. Si è palesato un atteggiamento, specialmente da parte delle regioni settentrionali, chiaramente teso a liberarsi dai fastidiosi vincoli posti dalle Soprintendenze contro l'arroganza di chi vuole avere mano libera per portare a termine, senza controlli, l'assalto a quel poco che rimane dell'ambiente naturale del Paese; e ciò in barba ai veri interessi di tutta la comunità nazionale, sanciti dalla Costituzione;

le Olimpiadi invernali, assegnate all'Italia, devono essere realmente "eco-compatibili", prima manifestazione sportiva di quel livello realmente rispettosa dell'ambiente;

le opere connesse con i giochi olimpici non devono stravolgere in forme massicce gli ambienti naturali di Cortina con gravi manomissioni tese unicamente a rimodellare i profili delle piste, inaugurare nuovi impianti a fune con le loro mastodontiche stazioni di partenza e di arrivo, modificare la viabilità, in vista dei campionati mondiali di sci che si svolgeranno già nel 2021;

si deve prestare la dovuta e rigorosa attenzione agli aspetti collegati con le opere di urbanizzazione (fogne, elettricità, banda larga) che impatteranno sulla piana settentrionale di Cortina, dove è prevista l'edificazione di un villaggio olimpico in grado di ospitare più di dodicimila atleti e accompagnatori;

l'occasione olimpica non deve assumere, indebitamente, la funzione di detonatore per un'ulteriore e irreversibile degradazione delle montagne, offrendo il fianco alle molte forze speculative, alleate a settori della politica regionale, che si sentono ormai autorizzate a sostenere, in nome dei giochi, (anche se formalmente non collegabili alla responsabilità delle Olimpiadi), lo sdoganamento di un'estesa serie di interventi infrastrutturali e di collegamenti a fune, che - se realizzati - finirebbero per sottomettere definitivamente

mente le Alpi centrali e le Dolomiti alla dittatura dello sci di pista in versione industriale e mercantile (citiamo solo i ventilati caroselli che collegherebbero le piste di Cortina con quelle - lontanissime - di Agordo, di Arabba, perfino del Comelico e dell'Alto Adige, nel più assoluto disprezzo dei valori che hanno spinto l'UNESCO a dichiarare le Dolomiti Monumento del Mondo);

per le suddette considerazioni si impegna il Governo:

- a sottoporre, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, a Valutazione Ambientale Strategica l'intero programma di opere attività e disposizioni che verranno predisposte o finalizzate per l'attuazione dei Giochi Olimpici (anche indirettamente, utilizzandone anche solo parzialmente poteri, procedure e/o finanziamenti).

- a individuare soluzioni alternative ai commissariamenti per semplificare e accelerare la realizzazione delle opere considerato il venir meno dell'urgenza a seguito dell'emergenza sanitaria in atto garantendo il rispetto della normativa in materia di ambiente e paesaggio.

---

### **G3.101**

D'ARIENZO, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);

premesso che:

l'articolo 3 autorizza la costituzione di una società - partecipata da Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Regione Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano - avente lo scopo di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, le opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 che verranno individuate con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020;

considerato che

per la realizzazione delle opere, l'articolo 3, comma 2, dispone che la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore e con quanto previsto dal citato decreto interministeriale relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere,

all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria;

al medesimo fine, e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più Commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, la società e/o i commissari inviino alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute;

a valutare l'opportunità per le opere su strade di competenza ANAS di individuare preferibilmente il Commissario nel presidente pro tempore della società;

ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi di «codificare» in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari possono derogare.

---

### **G3.102**

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);

premesso che:

il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 consente al Comune di Torino (delegato all'adozione del piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali relative alle finali ATP) di approvare gli interventi connessi all'evento sportivo mediante un *iter* sempli-



ficato, in particolare, derogando l'obbligo di aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici;

l'articolo 3, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge in esame prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari, dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (DL d. «Sblocca cantieri»);

in particolare, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

impegna il Governo

a informare periodicamente il Parlamento, nel caso di nomina di uno o più commissari straordinari per le finalità previste dal decreto-legge n. 16 del 2020, dell'attività svolta al riguardo, comunicandone le risultanze alle Commissioni Parlamentari competenti.

---

### **G3.103**

D'ARIENZO, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);

premesso che:

l'articolo 3 autorizza la costituzione di una società - partecipata da Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Regione Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano - avente lo scopo di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, le opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 che verranno individuate con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto, che le conferenze di servizi si svolgano in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale, nonché di prevedere nei casi di nomina di un commissario straordinario l'attribuzione a questi delle funzioni di soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

---

### **G3.104**

D'ARIENZO, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);

premesso che:

l'articolo 3 autorizza la costituzione di una società - partecipata da Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Regione Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano - avente lo scopo di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, le opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 che verranno individuate con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, per le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ulteriori misure idonee a garantire l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

---

### **G3.105**

D'ARIENZO, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralinguistici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);

premesso che:

l'articolo 3 stabilisce che le risorse devono essere ripartite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Con i medesimi decreti devono essere identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso;

con riferimento ai medesimi decreti interministeriali si dispone inoltre che l'intesa dei Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati;

impegna il Governo:

a tenere conto nei decreti interministeriali anche dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati;

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, che al termine delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 e delle finali ATP di tennis di Torino 2021-2025, le opere realizzate restino acquisite al patrimonio delle Regioni o degli altri enti locali territorialmente competenti e che le opere stradali restino acquisite al patrimonio dell'ente pubblico proprietario della sede viaria sulla quale è realizzato l'intervento di adeguamento.

---

### **G3.106**

IANNONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e para-

limpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);

premessi che:

il decreto in esame, all'articolo 3 prevede la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., il cui scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026;

a pagina 8 del dossier di candidatura consultabile sul sito di Milano-Cortina, viene posto in risalto il tema della mobilità sostenibile e di uno sviluppo delle aree urbane basato su «una stretta integrazione tra pianificazione e mobilità, al fine di creare una città altamente accessibile, che garantisca un valido equilibrio tra domanda di mobilità, qualità della vita e sostenibilità ambientale»;

come descritto a pagina 48 del sopracitato dossier entro il 2026, le principali «porte di ingresso» ufficiali degli aeroporti internazionali di Milano Malpensa (MXP) e Venezia Marco Polo (VCE), saranno entrambe collegate alla dorsale ferroviaria ad alta velocità tra Milano e Venezia;

la candidatura olimpica di Milano Cortina 2026 è stata portata avanti puntando molto a su sistema efficiente, sostenibile e un piano di mobilità innovativo utile a garantire i più alti standard internazionali di accessibilità e da una rete infrastrutturale molto solida e affidabile;

la dorsale stradale e ferroviaria di Milano-Venezia è uno dei più maggiori collegamenti a livello europeo, grazie ai suoi collegamenti intermodali stradali, ferroviari e aerei;

Milano è il nodo nazionale della rete ferroviaria ad alta velocità e la porta d'ingresso dall'estero oltre che l'*hub* per tutti i treni ad alta velocità che attraversano l'Italia da nord a sud e da ovest a est;

la nuova linea AV/AC Brescia Est-Verona, il collegamento fra l'aeroporto di Venezia e la linea Venezia-Trieste, il collegamento ferroviario dell'aeroporto di Orio al Serio, l'elettificazione dell'anello basso Bellunese e l'attivazione del sistema HD ERTMS per l'incremento della capacità ferroviaria del nodo di Milano rientrano tra gli interventi propedeutici al potenziamento della rete ferroviaria e all'incentivazione di una mobilità sostenibile basata sul ferro e l'intermodalità;

il 10 aprile 2020, come riportato da ANSA, il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha derubricato la TAV come «intervento non necessario»;

impegna il Governo

a perseguire lo sviluppo di una rete ferroviaria coerente con quanto descritto nel dossier di candidatura potenziando l'intermodalità e l'integrazione tra la rete ferroviaria ad alta velocità e quella ad alta capacità al fine di ga-

rantire al nostro paese un'infrastruttura moderna efficiente e sostenibile utile a servire i territori periferici così come i grandi centri.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 03-bis**

*(Piano degli interventi)*

1. Il Piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici Invernali «Milano Cortina 2026» nonché le azioni e gli interventi per ciascuno dei territori delle Regioni e Province autonome coinvolte costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle Infrastrutture, degli Impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.

2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le parti di rispettiva competenza, da ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli Interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle Regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza. Il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle Regioni e delle Province autonome.

4. A tal fine si intendono:

«Proponente»: la Società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VInCA;

«Autorità procedente»: le autorità Individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che approvano il Piano degli interventi;

«Autorità competente per la VAS»: le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono il parere motivato VAS;

«Autorità competente per la VIncA»: le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.

5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Lombardia, della regione Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.

7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Bolzano e uno della Provincia autonoma di Trento.

### **Art. 03-ter**

*(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)*

1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.

2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'unione europea in materia ambientale.

3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.

4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo.

5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.

6. La valutazione di Incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma

6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE «HABITAT» articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28 novembre 2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.

7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza. In conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.

8. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.

9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.

10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.

12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.

13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

### **Art. 03-quater**

*(Terre e rocce da scavo)*

1. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni; dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

### **Art. 03-quinquies**

*(Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti)*

1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3, comma 2.

2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.

4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

5. La Società opera in deroga alle seguenti disposizioni:

- a) articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;
- b) articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
- c) articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;
- d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

6. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.



8. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'articolo 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.

9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;

e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del suddetto decreto legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);

g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

h) applicare l'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.

11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 20, legge n. 160 del 2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.

12. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'«Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese», sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano; alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico.

13. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.

14. ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'ar-

articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate.

**Art. 03-sexies.**

*(Clausola di salvaguardia Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità di questa legge ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione. Gli interventi previsti da questa legge, nonché gli ulteriori interventi essenziali, connessi e di contesto, che ricadono nel territorio delle Province di Trento e Bolzano, sono appaltati e realizzati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, dalle Province autonome sulla base dei rispettivi ordinamenti, utilizzando anche le risorse previste dalla normativa statale, ivi compresa la legge di bilancio dello Stato 2020-2022. I predetti interventi possono essere inclusi negli atti di programmazione della Società ai soli fini di programmazione, di coordinamento e di definizione dei cronoprogrammi; in tal caso, tali atti di programmazione sono approvati d'intesa con le Province autonome.»

---

**3.0.2**

RIVOLTA, BARBARO, ROMEO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis**

*(Accelerazione degli investimenti infrastrutturali per le Olimpiadi invernali 2026).*

Al fine di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica del Paese e la sostenibilità delle opere delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, lo stanziamento delle risorse di cui al comma 18, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 è incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2022, di 57 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2026."

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2022, di 57 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante il fondo di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

---

## Art. 5

### 5.1

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i proventi ed i pagamenti percepiti dai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.»

*Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, premettere il seguente periodo:* «Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutata in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

### 5.2

MOLES

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 7.*

### 5.3

MOLES

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Al fine di sostenere le attività delle Federazioni Sportive e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, è autorizzata la spesa di 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

#### 5.4

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Sopprimere il comma 6.*

---

#### 5.5

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogha disposizione viene applicata al personale medico e paramedico in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private per il periodo relativo all'emergenza Covid-19 come da decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e successivi provvedimenti.»*

---

#### 5.6

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore del Comitato Organizzatore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

7-ter. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Organizzatore da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

*7-quater.* Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

*7-quinquies.* Alle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quater si dà attuazione nei limiti di 60 milioni di euro a valere, per 30 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per i restanti 30 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

---

## 5.7

IANNONE

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti :*

«*7-bis.* Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore del Comitato organizzatore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

*7-ter.* Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Organizzatore da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

*7-quater.* Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.»

---

## **Art. 7**

### **7.1**

IANNONE

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G7.100**

LA MURA, FLORIDIA, PAVANELLI, MORONESE, L'ABBATE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralogimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);

premessso che:

l'articolo 7 autorizza il Comune di Torino a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi;

in base al comma 2 del medesimo articolo - ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici -, l'adeguamento degli impianti destinati a ospitare l'evento sportivo è considerato di interesse pubblico anche senza previa deliberazione del Consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;

considerato che:

il grande carico antropico derivante dalle Finali ATP Torino 2021-2025 può determinare una compromissione dell'ambiente da un punto

di vista dell'inquinamento atmosferico ma anche degli ecosistemi naturali dei sistemi fluviali e lacustri e boschivi di tali territori, ragion per cui sarebbe opportuno che il rilascio di titoli abilitativi avvenga non solo nel rispetto delle norme dell'ora citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma anche in conformità alle procedure previste nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, per garantire che il rilascio di titoli abilitativi relativi al piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 tenga conto anche della normativa ambientale disciplinata dal decreto legislativo 152/2006.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9

#### 9.0.1

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente Capo:*

«CAPO II-BIS  
PIANI DI SVILUPPO DELLE MONTAGNE OLIMPICHE

#### Art. 9-bis.

1. Sono istituiti i «piani di sviluppo delle montagne olimpiche» quali strumenti di programmazione negoziata che consentono a tutti gli enti pubblici dei territori montani delle regioni in cui si svolgeranno i Giochi olimpici di partecipare alle scelte di sviluppo strategico.

2. Il «piano di sviluppo delle montagne olimpiche», di seguito denominato «piano», sulla base di un'accurata analisi della situazione del territorio e dei suoi bisogni, predisposta dalla regione, di concerto con gli enti pubblici del territorio interessati, individua gli obiettivi di sviluppo di una definita area



territoriale attraverso una classificazione di breve-medio periodo e di lungo periodo.

3. Ogni regione può presentare uno o più piani di sviluppo delle montagne olimpiche, secondo le dimensioni ottimali definite dagli obiettivi dei piani stessi, con le seguenti caratteristiche minime: a) almeno l'80 per cento del territorio oggetto del piano deve essere classificato come montano; b) il piano deve riguardare almeno in parte il territorio di una provincia ove si svolgono i Giochi olimpici o di una provincia confinante.

4. Nella predisposizione del piano si tiene conto in particolare: a) del consumo di suolo; b) degli effetti dei cambiamenti climatici e della resilienza dei territori; c) del rapporto tra centri urbani e aree rurali; d) della gestione della mobilità, anche con modalità innovative ed ecosostenibili; e) della corretta allocazione delle risorse e della pianificazione delle reti di infrastrutture; f) della salvaguardia e dello sviluppo delle specificità locali e della tutela della biodiversità.

5. Il piano comprende: a) l'individuazione del territorio, le finalità e gli indicatori di risultato delle azioni previste; b) gli interventi, corredati dagli obiettivi generali e dall'ambito territoriale degli stessi; c) le fonti di finanziamento complessive, disponibili e da reperire; d) l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica; e) i soggetti dei quali sia prevista un'azione integrata; f) la puntuale indicazione degli interventi che comportino varianti urbanistiche o territoriali.

6. La proposta di piano è adottata dalla giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione per consentire, entro sessanta giorni, a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte, che sono valutate dalla regione proponente. La regione, decorso il termine e dando conto delle proprie argomentazioni rispetto alle osservazioni pervenute, approva il piano e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, entro trenta giorni: a) sancisce l'intesa con la regione proponente, eventualmente indicando azioni correttive e migliorative; b) assegna le risorse finanziarie come successivamente specificate; c) avvia la procedura per l'attuazione del piano tramite un comitato guida del piano formato da tre membri, nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dalla regione e dagli enti locali interessati e presieduto dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

7. Il comitato guida predispose il programma puntuale degli interventi, in cui sono previsti: a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi di attuazione e dei soggetti attuatori; b) l'importo del costo complessivo e dei costi relativi alle eventuali fasi di esecuzione; c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri; d) le modalità di attuazione; e) gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie; f) le penali da applicare in caso di inadempimento; g) il procedi-

mento arbitrale da seguire per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione del piano e la composizione del collegio arbitrale. Il programma puntuale degli interventi è approvato dalla giunta regionale. La deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste nel piano e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Qualora il programma puntuale degli interventi comporti varianti agli strumenti urbanistici o ad altri piani territoriali o di settore, il singolo intervento deve essere approvato anche dall'ente locale coinvolto. Il progetto di variante è depositato contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato nei siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Le modifiche pianivolumetriche eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modificano gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo e non incidano sulle previsioni urbanistiche, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal comitato guida.

8. Il soggetto attuatore di un intervento compreso nel piano, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Le predette amministrazioni indicano, entro trenta giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione competente convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, la conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non è espressa nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche

risultanze della conferenza, assume comunque, adeguatamente motivando, la determinazione di conclusione del procedimento.

9. Nell'ambito dell'intesa di cui al comma 6 il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al finanziamento degli interventi una quota almeno pari alle risorse complessivamente stanziata dalle regioni e dagli enti locali, anche con valenza pluriennale, nei limiti di spesa di 20.000.000,00 per ogni annualità dal 2020 al 2026.»

---

## **Art. 10**

### **10.1**

BARBARO, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Sopprimere il comma 3.*

---

### **10.2**

IANNONE

*Sopprimere il comma 3.*

---

## **Art. 15**

### **15.1**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e*

operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziare dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere.»

---